ESTENSIONE AGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DELLE NORME SUI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PREVISTI DALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1962, N. 1499

Art. unico

Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente effettivo previsti per gli ufficiali medici del servizio sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

Versione in vigore dal 30 aprile 1966, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Estensione agli ufficiali medici di polizia delle norme sui limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1499
Estremi	Legge 6 aprile 1966, n. 178
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/estensione-agli-ufficiali-medici-di-polizia-delle-norme-sui-limiti-di/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it